

Regolamento Comunale per l'attuazione dell'art.55 comma 7 della Legge Regionale n.38/1999

Art.1 - Ubicazione degli interventi

La realizzazione degli annessi agricoli, così come disposto dall'art.55 della l.r. 38/99 comma 7, è consentito esclusivamente sulle aree agricole di dimensione minima di mq. 1500.

Non sono ammessi accorpamenti di superfici non contigue al fine.

Art.2 - Aree agricole inibite all'edificazione

La realizzazione degli annessi agricoli non è consentita nelle aree individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) di cui alla D.C.R. n.17/2012, quali R4 (rischio frana molto elevato) così come peraltro evidenziato dall'art. 16 delle NTA del suddetto PAI.

Non sono altresì consentiti gli interventi di edificazione nelle aree su cui insistono fabbricati non legittimati urbanissimamente e realizzati con materiali incompatibili con il contesto paesaggistico (baracche), fino alla completa rimozione delle suddette superfetazioni da certificare nelle forme di legge.

Art.3 - Materiali e caratteristiche architettoniche ammissibili

La realizzazione degli annessi agricoli, così come definiti dall'art. 55 comma 7 della l.r. 38/99, è consentita esclusivamente mediante le tipologie architettoniche di seguito indicate e con l'utilizzo dei materiali da costruzione specificati:

- la geometria d'impianto dei manufatti dovrà rispettare, nelle forme rettangolari, equilibrati rapporti tra i lati escludendo ogni ipotesi laddove il lato minore sia inferiore al doppio di quello maggiore;
- nella realizzazione dei manufatti, i soli materiali ammessi sono : legno, muratura con intonaco, pietra locale a faccia a vista.

Le realizzazioni in legno o muratura con intonaco, dovranno essere tinteggiate con le tonalità pastello individuate dal vigente piano del colore.

Nelle esecuzioni in pietra locale a faccia vista è consentita la stilatura dei giunti.

La realizzazione del cupolino, tipico dell'architettura rurale presente sull'Isola, può essere indifferentemente realizzato mediante soluzioni strutturali o di semplice riporto e tinteggiato esclusivamente con la colorazione bianca.

Il basamento d'appoggio, se realizzato in calcestruzzo armato, non può eccedere dal sedime dell'annesso agricolo per oltre 20 cm su ogni lato.

Art.4 - Incentivi per le realizzazioni in pietra locale e inserimento nelle "parracine"

Nella realizzazione dell'annesso agricolo mediante il sistema costruttivo con pietra locale faccia a vista e in considerazione del maggiore spessore necessario per le murature perimetrali, è consentito un incremento di cm 10 per ogni lato.

Al fine di garantire il migliore inserimento paesaggistico del manufatto agricolo nelle aree caratterizzate dalla presenza di terrazzamenti con murature di sostegno in pietra (parracine), la realizzazione dell'annesso agricolo dovrà avvenire mediante l'inserimento dello stesso all'interno del terrazzamento in posizione seminterrato.

A tale scopo è consentita la realizzazione di una intercapedine di larghezza non superiore a cm. 50 per ogni lato.

Art. 5 – Procedure per l'autorizzazione

La realizzazione dei manufatti agricoli è subordinata alla richiesta, presso il Comune di Ponza, del titolo abilitativo mediante presentazione della SCIA con relativo elaborato progettuale.

Vanno allegati alla documentazione progettuale i pareri sovra ordinati relativi ai seguenti vincoli paesaggistici:

- parere paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del DLgs 42/04 in forma semplificata
- parere Assessorato Regionale all'Ambiente sulla Valutazione Incidenza Ambientale (VINCA);
- Parere Vincolo Idrogeologico (solo nelle aree interessate);
- Deposito elaborato progettuale calcoli statici presso il Genio Civile.

Precedentemente all'inizio dei lavori Entro e su specifica richiesta da formulare con la comunicazione di inizio lavori, l'Ufficio Tecnico del Comune di Ponza esegue il sopralluogo finalizzato alla verifica dei fili fissi di fondazione.

In assenza del sopralluogo da parte dell'UTC del Comune di Ponza entro dieci giorni dalla comunicazione di inizio lavori risulta possibile dare corso all'esecuzione delle opere di costruzione.

Ai sensi dell'art. 17 del DPR 380/01 per la realizzazione degli annessi agricoli non sono dovuti gli oneri concessori.

In relazione alla funzione agricola del manufatto nonché alla ridotte dimensioni ammissibili, non sono dovuti i diritti di segreteria per il titolo abilitativo richiesto (SCIA), sono altresì ridotti del 50% i diritti di segreteria per le Autorizzazioni Paesaggistiche.

Art. 6 – Opere accessorie e complementari

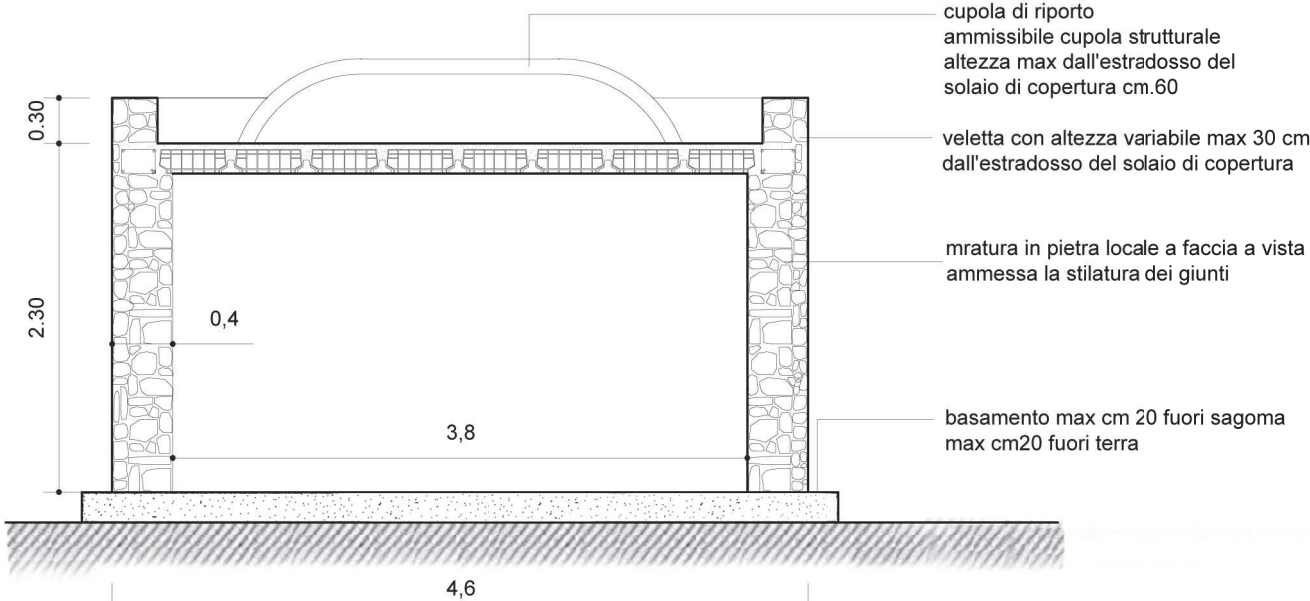
All'interno dell'annesso agricolo è consentita la realizzazione di un locale wc strettamente necessario alle esigenze igieniche degli operatori agricoli.

La realizzazione dell'annesso agricolo non consente l'apertura di nuove strade o piste di accesso al fondo agricolo.

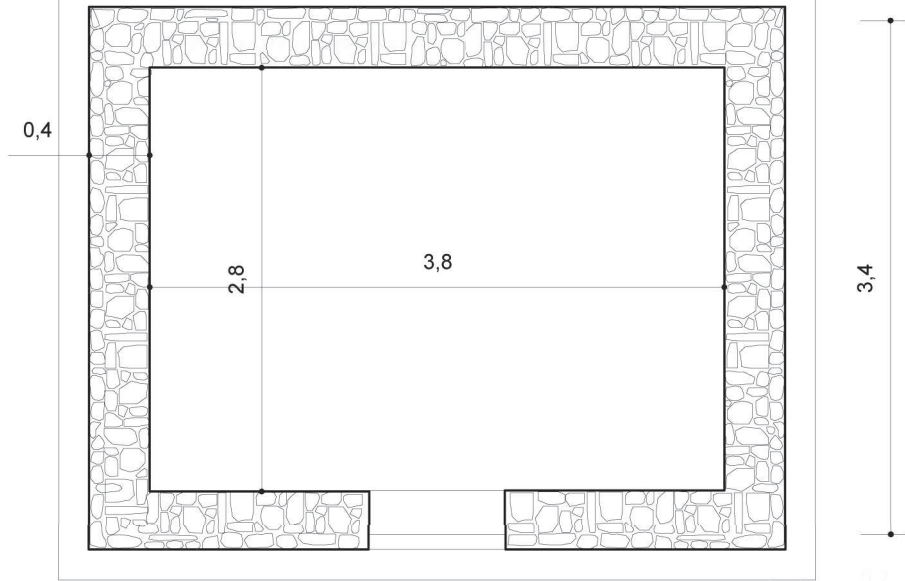
Tali necessità insieme ad eventuali sistemi di recinzione, dovranno essere valutati ed approvati in relazione alle specifiche prescrizioni dei paesaggi previste dal vigente PTPR mediante apposita progettazione.

Le schede tecniche allegate hanno funzione puramente indicativa e sono finalizzate alla migliore acquisizione delle prescrizioni e delle opportunità declinate con il presente regolamento.

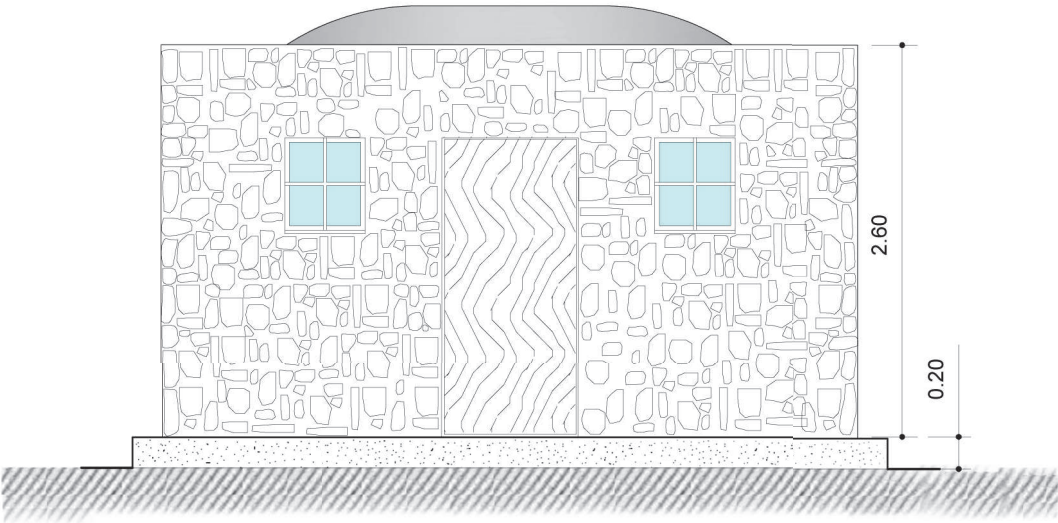
Scala 1:50



Sezione



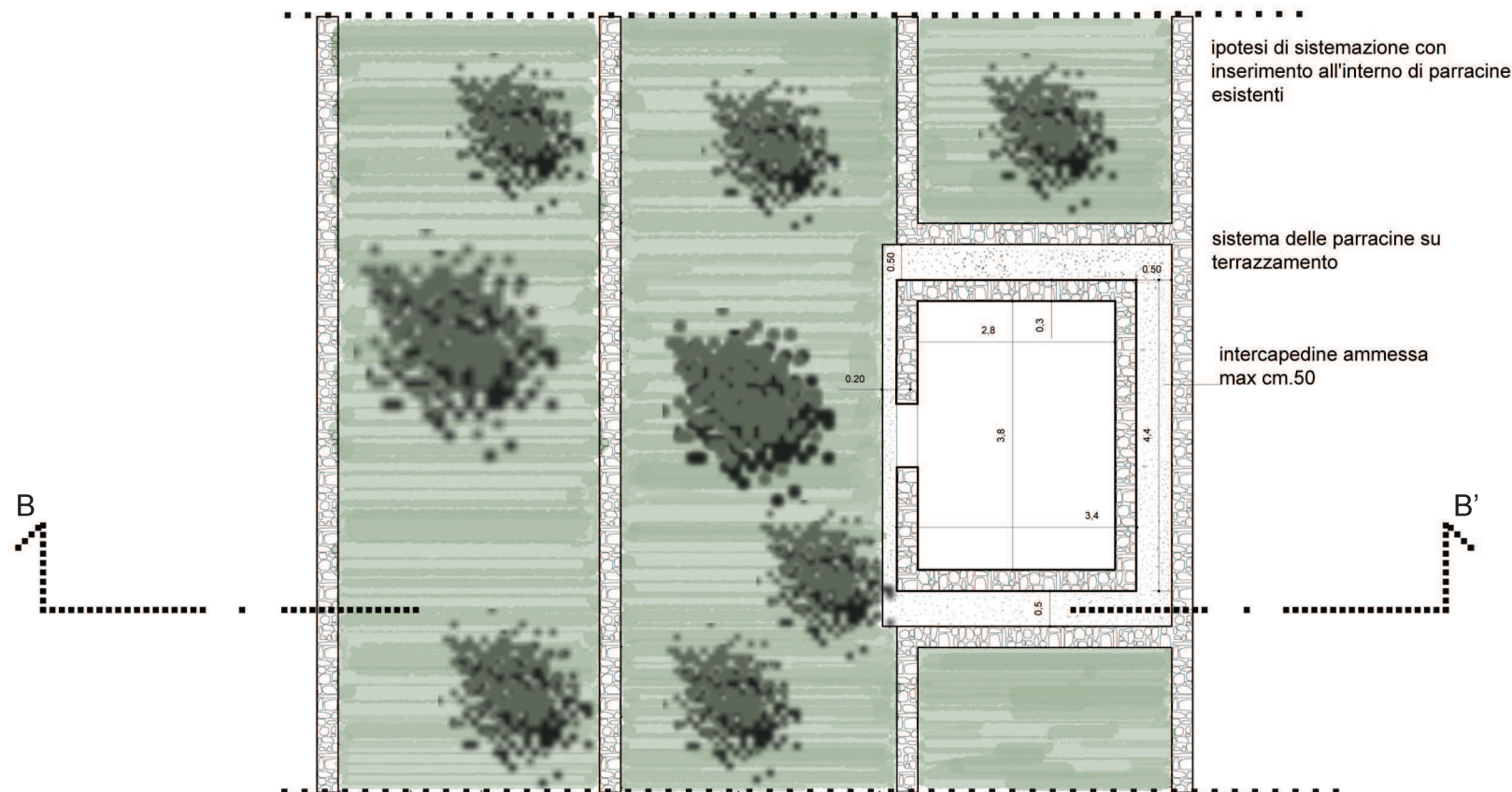
Pianta



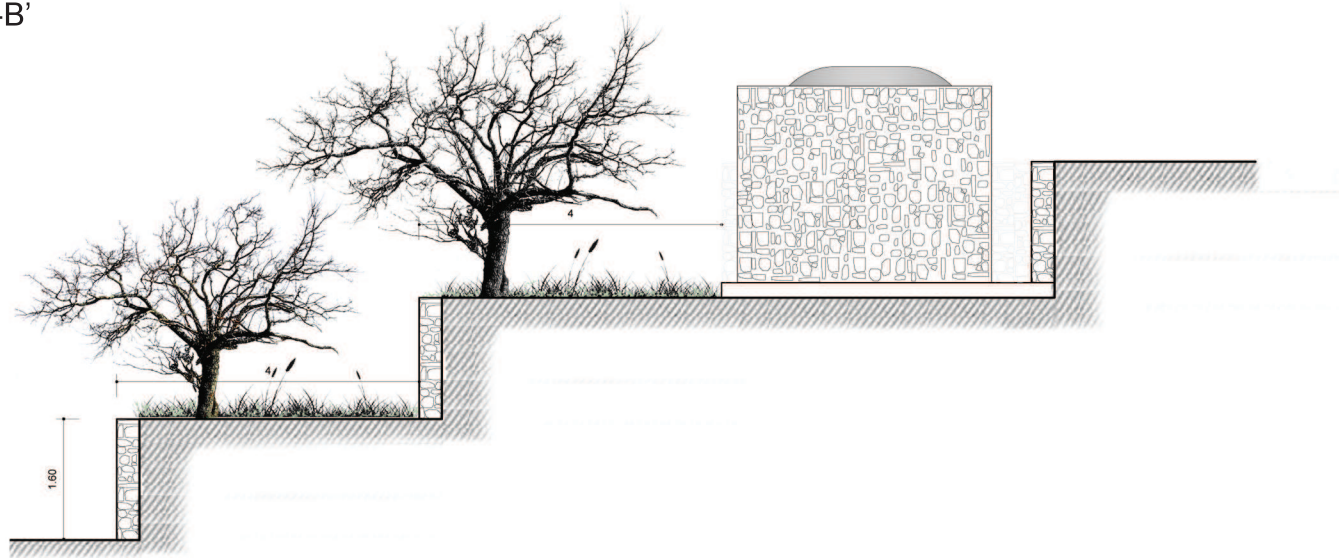
Prospetto

Pianta

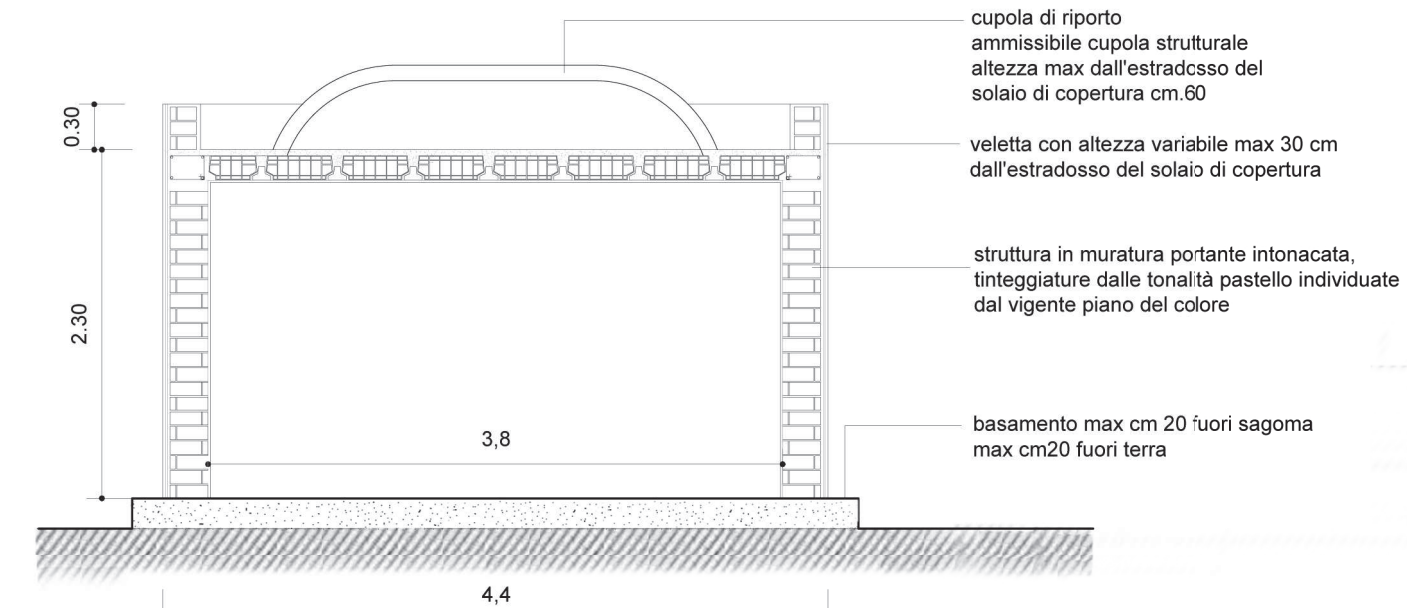
Scala a:50



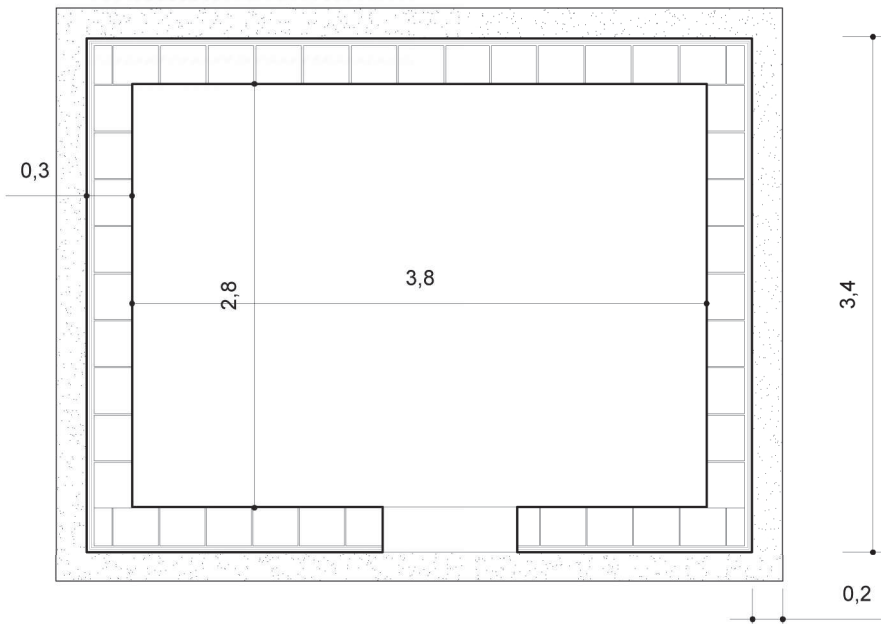
Prospetto - Sezione B-B'



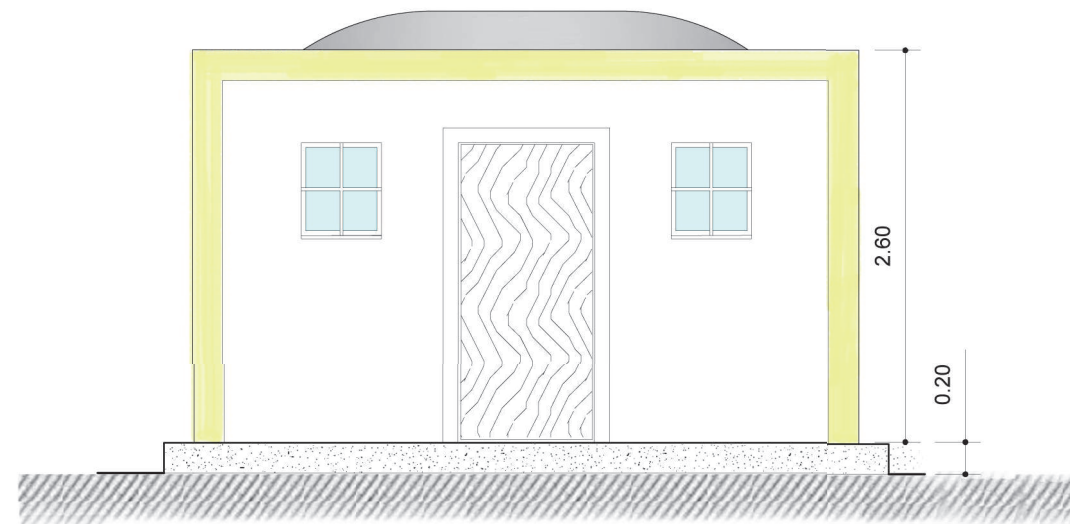
Scala 1:50



Sezione



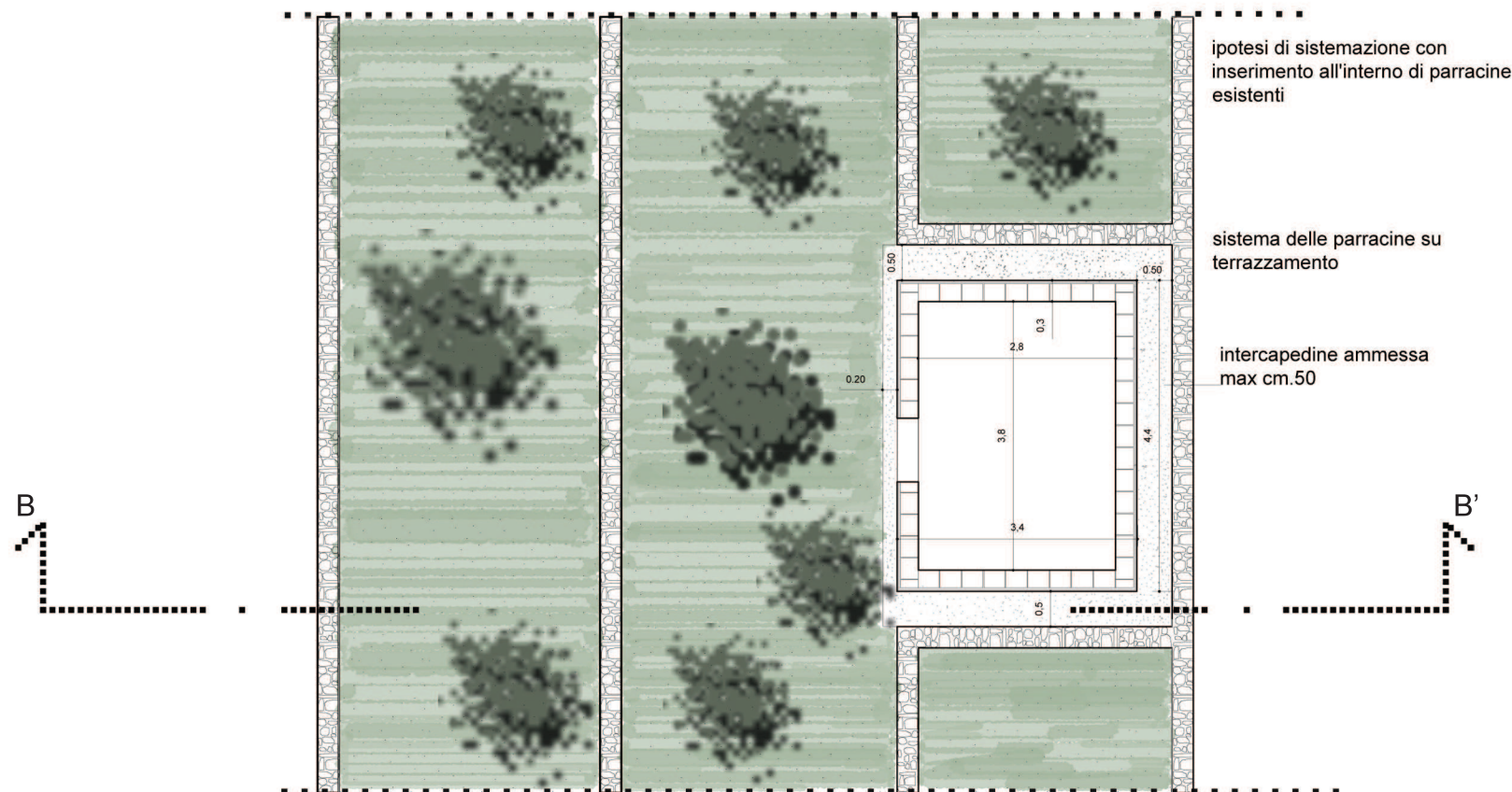
Pianta



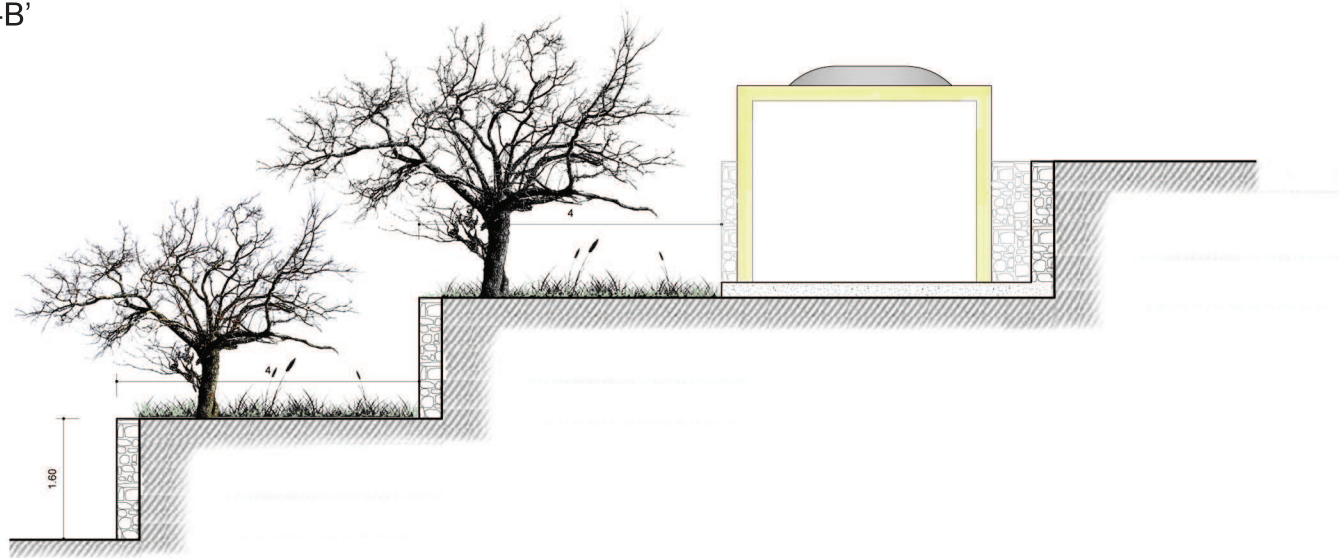
Prospetto

Pianta

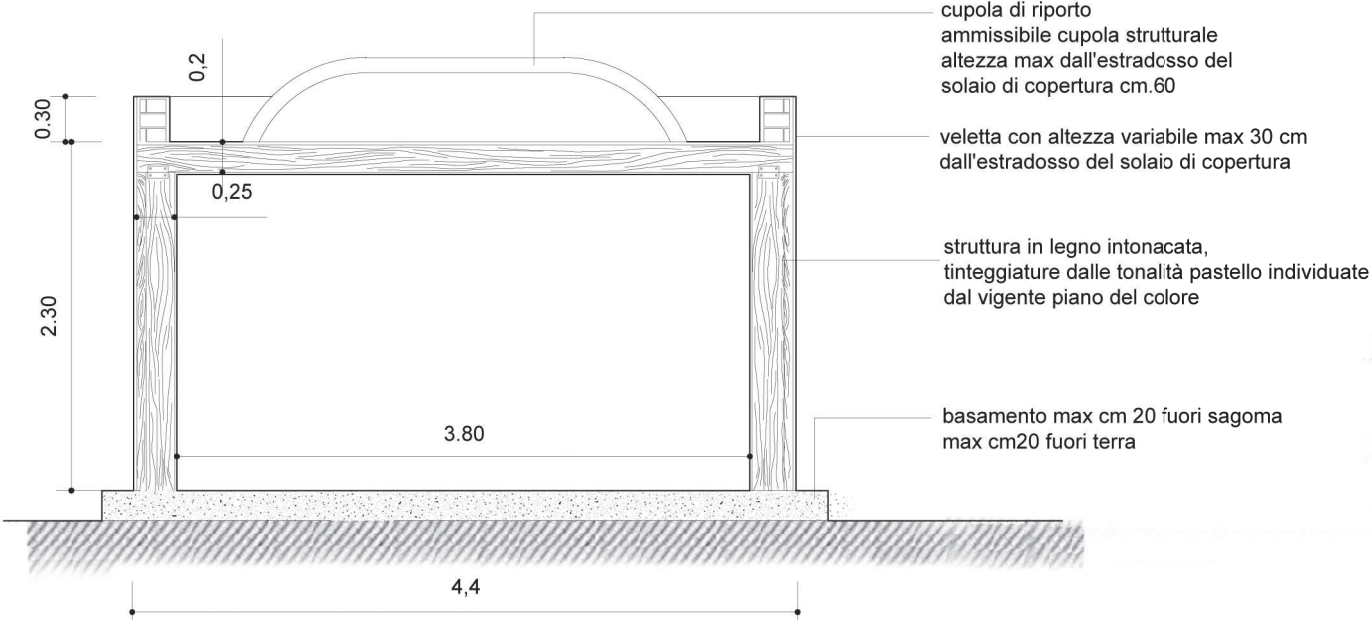
Scala a:50



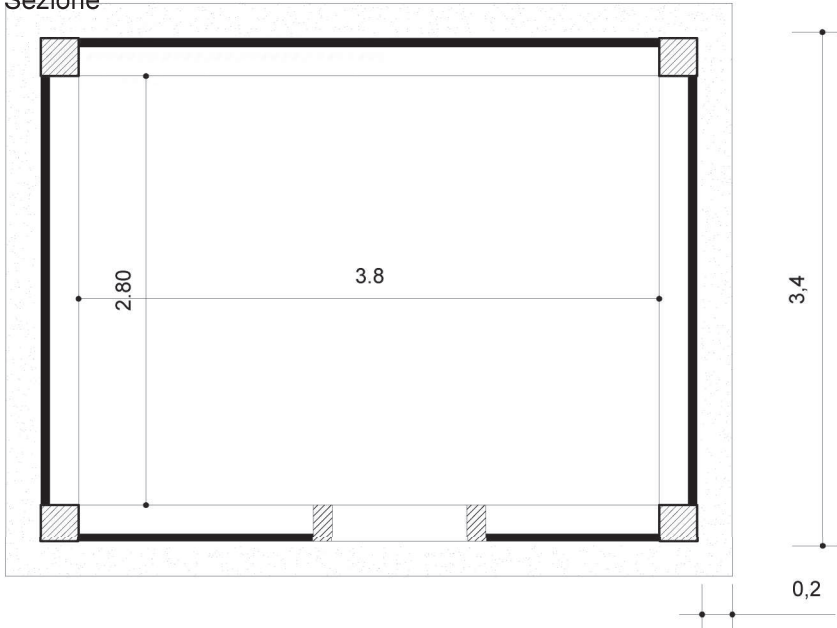
Prospetto - Sezione B-B'



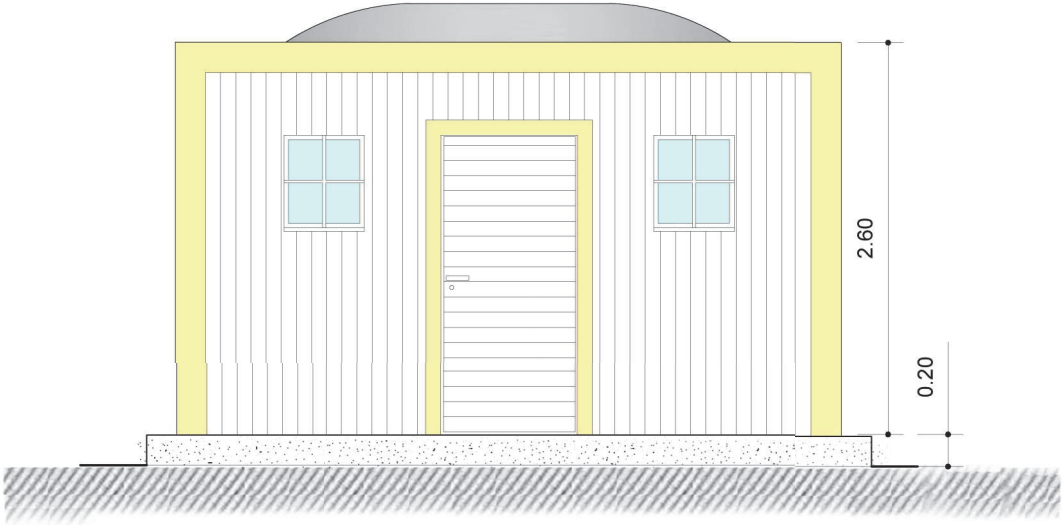
Scala 1:50



Sezione



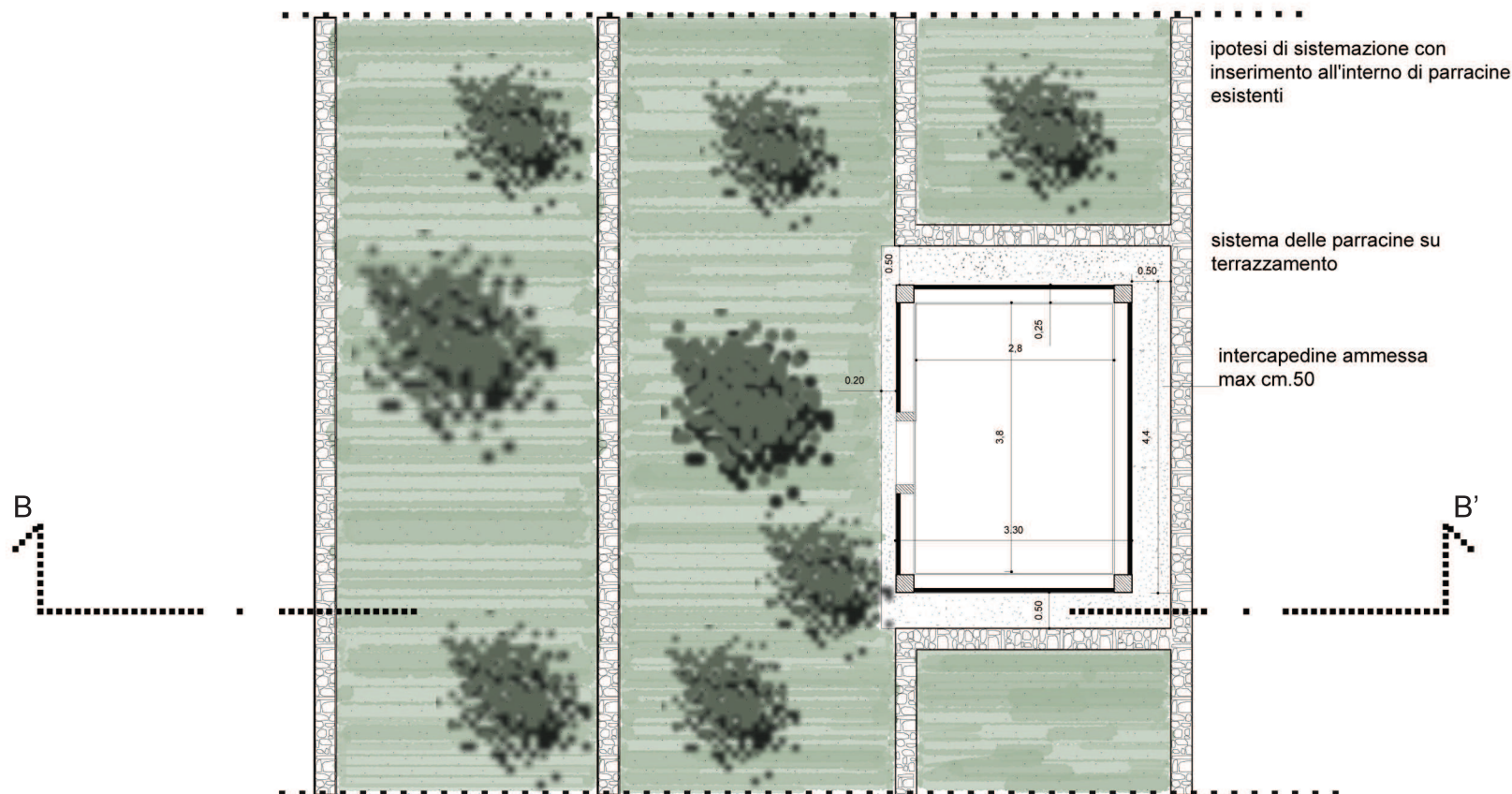
Pianta



Prospetto

Pianta

Scala a:50



Prospetto - Sezione B-B'

